



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

ORIGINALE

ORDINANZA
N. 12 DEL 23-03-2020

Oggetto: ORDINANZA SOPPRESSIONE DI DUE STALLI DI SOSTA POSTI IN VIA ROMA DAVANTI ALLA FARMACIA.

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di marzo,

Responsabile II e IV Settore

VISTI:

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; -
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,;
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22.03.2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche;

TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l'art. 1, comma 2 del DPCM 9 marzo 2020: "Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico", si registrano comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il predetto articolo;

CONSIDERATO che i cittadini che hanno la necessità di acquistare medicinali dalla locale farmacia hanno difficoltà a rispettare le prescrizioni di cui ai suddetti DPCM in particolare la distanza di un metro tra una persona e l'altra in quanto la farmacia è situata nel centro storico ed all'esterno vi sono alcuni stalli di sosta che di fatto lasciano libero solamente il passaggio per l'accesso alla farmacia stessa, ma non permettono alle persone in attesa in strada il distanziamento di un metro tra loro per la presenza di veicoli parcheggiati;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, al fine di creare le condizioni per il rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del COVID-19, sopprimere due stalli di sosta in via Roma davanti alla Farmacia;

VISTO il parere espresso dagli organi competenti in data 21 /03/2020;

VISTO l'art. 38 , primo comma , lettera b , della legge 8/06/1990 n. 142;

VISTO il Dlgs 267/2000;

ORDINA

La soppressione di due stalli di sosta posti in via Roma davanti la Farmacia , come da segnaletica verticale sul posto.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241 , si avverte che avverso la presente ordinanza , in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034 e successive modificazioni , chiunque ne abbia interesse potra' ricorrere per motivi di legittimita' entro giorni sessanta dalla pubblicazione al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3 del d.l.gs n. 285/1992 , sempre nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione , puo' essere proposto ricorso al ministero dei lavori pubblici , in relazione alla natura dei segnali apposti , avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada approvato con d.p.r. n. 495/1992.

La polizia municipale e le forze dell'ordine cureranno il rispetto e la esecuzione della presente ordinanza.

I trasgressori verranno puniti a norma di legge.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Responsabile II e IV Settore
Geom. Luchetti Silvano